

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 ottobre 2015, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno **Vice Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Raffaele Torino, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**1) RECLAMO N. 009 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMESSA DALLA COMMISSIONE PREMI RELATIVAMENTE AL CALCIATORE GOMIS LYS (06.10.1989 MATR. FIGC 4056412).**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società Torino Calcio Spa e conferma per l'effetto l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Per le ragioni di cui in motivazione dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli ulteriori accertamenti del caso.

Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N. 043 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LA AS ROMA SPA IN MERITO AL RISPETTO DEGLI ONERI ECONOMICI DERIVANTI DALL'ACCORDO DEL 28 LUGLIO 2013 STIPULATO IN OCCASIONE DELLA CESSIONE DEL CALCIATORE LIJAIC ADEM, AVENTE COME OGGETTO I PREMI DI RENDIMENTO.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società ACF Fiorentina Spa.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N. 201 DELLA SOCIETÀ USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY CONTRO LA USD AREZZO SRL AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE IN FORZA DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14 GIUGNO 2013.**

Il Tribunale Federale in parziale accoglimento del reclamo della Società USD Arezzo Football Academy dichiara la Società US Arezzo Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di Euro 73.200,00= IVA compresa.

Compensa tre le parti le spese di difesa.

Ordina restituirsi la tassa.

**4) RECLAMO N. 215 DELLA SOCIETÀ ASG NOCERINA SRL CONTRO LA US SALERNITANA 1919 SRL TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DELL'INCASSO ED AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA SQUADRA OSPITE IN OCCASIONE**

**DELLA GARA SALERNITANA – NOCERINA, DISPUTATA IL 10.11.2013 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE “B” LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della ASG Nocerina Srl.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**II° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**5) RECLAMO N. 209 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARTERI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 307 CAE/LND DEL 16 GIUGNO 2015, RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della US Arezzo Srl.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N. 039 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ATLETICO LUCCA RELATIVAMENTE ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N. 65 (NOTTOLI EDOARDO) PUBBLICATA SUL C.U. 1/E DEL 14 LUGLIO 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e determina in Euro 500,00= l'importo della penale da corrispondere alla F.I.G.C..  
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del Premio di Preparazione.  
Ordina restituirsi la tassa.

**III° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno **Vice Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**7) RECLAMO N. 207 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA AS MELFI SRL AL PAGAMENTO DELLA PENALE PER LA PERDITA DELL'INCASSO E DEL RISARCIMENTO DELLE SPESE ORGANIZZATIVE A SEGUITO DELLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA AMICHEVOLE TRA LE PRIME SQUADRE COME DA ACCORDO STIPULATO IN DATA 20 AGOSTO 2012.**

Il Tribunale Federale preso atto della rinuncia al reclamo da parte della Società Calcio Catania Spa nonché della relativa accettazione della Società ASD Melfi, dichiara estinto il procedimento.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio